

(N. 1140)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 15 giugno 1950*

(V. Stampato N. 520-58) (1)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

**di concerto con tutti i Ministri**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 GIUGNO 1950

---

**Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236,  
concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma.**

---

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 7.* — Fra il terzo e il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Alla vigilanza disciplinare delle alunne, saranno addette due ispettrici nominate con incarico annuale ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della retribuzione l'incarico di insegnamento di teoria della danza è equiparato al grado VII, quelli della storia della danza e del costume, della storia dell'arte e di ispettrice disciplinare, al grado VIII, l'ufficio di pianista accompagnatore al grado IX ».

*Art. 8.* — Il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il personale di cui al comma precedente è scelto tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tal genere di contratti. Quando la scelta cada sulla direttrice o su insegnanti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale.

« In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo) ».

*Art. 9.* — L'ultimo comma è soppresso.

*Art. 9-bis (nuovo).* — « Per l'espletamento dei servizi di segreteria ed economato sono assegnati all'Accademia dal Ministero della pubblica istruzione due funzionari del ruolo dei segretari dell'Accademia di belle arti ovvero delle Soprintendenze alle antichità e belle arti. Uno di essi avrà l'incarico di economo ».

## Art. 2.

Gli Enti statali, parastatali o sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.

## Art. 3.

Nessuno può assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito nell'Accademia nazionale di danza o in un Istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di perfezionamento.

## Art. 4.

Coloro che abbiano insegnato per almeno tre anni in Accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da Enti parastatali hanno diritto di assumere il titolo di maestro di danza e di esercitare la relativa professione, ancorchè non provvisti di diploma di cui all'articolo precedente.

## Art. 5.

Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge esercitino la professione di maestro di danza e non si trovino nelle condizioni prevedute dagli articoli 3 e 4 non possono continuare l'esercizio della professione, qualora non ottengano giudizio di idoneità da una apposita Commissione in base ai titoli da essi presentati e se ritenuto necessario in seguito ad esami.

## Art. 6.

La Commissione sarà nominata dal Ministero per la pubblica istruzione non oltre i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sarà composta:

- 1°) dalla direttrice dell'Accademia nazionale di danza;
- 2°) da due insegnanti dell'Accademia predetta;

3°) da due esperti nella danza dei quali uno designato dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo).

Le domande per ottenere il giudizio di idoneità di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di nomina della Commissione.

Art. 7.

Le licenziate del corso superiore dell'Accademia saranno ammesse, con facilitazioni da determinarsi e in quanto provviste del di-

ploma di scuole medie superiori di secondo grado, alle scuole che vengono istituite per il conseguimento del titolo di insegnante di educazione fisica nelle scuole medie.

Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga istituita presso l'Accademia di danza essa dovrà uniformarsi nell'ordinamento e nei programmi a quelli delle altre scuole superiori di educazione fisica.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

## DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 1236

*Riordinamento della Scuola nazionale di danza  
in Roma.*

## Art. 1.

La Scuola di danza in Roma assume la denominazione di « Accademia nazionale di danza » ed ha autonomia didattica ed amministrativa.

Essa comprende un corso normale di otto anni per alunne, con il fine di formare danzatrici, ed un corso di perfezionamento della durata di tre anni per alunni di ambo i sessi, per la formazione di solisti, insegnanti, coreografi e compositori di danza.

## Art. 2.

All'Accademia sono preposti, per la parte amministrativa, il presidente ed un Consiglio di amministrazione; per la parte didattica e disciplinare la direttrice ed il Collegio dei professori. L'adozione di provvedimenti di carattere didattico che abbiano rilevanza amministrativa è però subordinata all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

## Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal presidente, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione;
- b) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
- c) da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo);
- d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) dalla direttrice;
- f) da due rappresentanti del Collegio dei professori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

TESTO MODIFICATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica due anni e può essere confermato.

Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio d'amministrazione sono gratuite.

Art. 4.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Accademia.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sul bilancio preventivo non oltre il 15 giugno di ogni anno.

L'anno finanziario dell'Accademia decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sul rendimento consuntivo non oltre il 30 settembre.

Il bilancio preventivo dell'Accademia nazionale di danza deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio d'amministrazione. Il consuntivo sarà trasmesso, per competenza, alla Corte di conti, tramite la Ragioneria centrale.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione provvede al buon andamento amministrativo dell'Accademia, e sottopone all'approvazione del Ministero il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

Tutti gli ordinativi di spese e relative fatture riguardanti l'Accademia debbono recare il visto del presidente e, in caso di suo impedimento o di assenza, di un membro del Consiglio di amministrazione all'uopo delegato annualmente dal presidente medesimo.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta della direttrice e secondo le disponibilità del bilancio, assume il personale salariato temporaneo indispensabile per il funzionamento dei servizi dell'Accademia.

Art. 6.

La direttrice è assunta in seguito a pubblico concorso per titoli, secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento dell'istruzione artistica.

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

La direttrice dell'Accademia nazionale di danza, oltre i requisiti previsti dal suddetto regolamento, deve essere compositrice di danza di riconosciuto valore.

Quando manca il titolare del posto di direttrice, il Ministro può affidare per incarico temporaneo l'ufficio di direttrice ad uno degli insegnanti.

La direttrice è responsabile dell'andamento didattico e disciplinare dell'Accademia, e ne fa relazione annualmente al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del presidente.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni didattiche e disciplinari della direttrice sono esercitate dall'insegnante che la direttrice stessa ha, all'inizio dell'anno scolastico, designato a sostituirla.

La direttrice, sentito il Collegio dei professori, stabilisce lo svolgimento dei programmi d'insegnamento e l'orario e provvede alla designazione dei professori incaricati secondo le disposizioni vigenti.

Art. 7.

Le cattedre e i ruoli organici del personale insegnante sono stabiliti nella tabella allegata al presente decreto e firmata dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro.

Le nomine sono conferite mediante concorso per titoli e per esami consistenti in una prova teorica, secondo le norme da stabilirsi con regolamento che sarà emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Gli insegnanti conseguono la nomina definitiva dopo un triennio di prova.

Per gli altri insegnamenti e per l'ufficio di pianista accompagnatore si provvederà con comandi o incarichi conferiti e retribuiti secondo le norme stabilite per gli Istituti d'istruzione musicale, la cui spesa graverà sul capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativo alle retribuzioni per supplenze e incarichi di insegnamento artistico.

Ai fini della retribuzione, l'incarico di insegnamento della teoria della danza è equiparato al grado 8°, quello della storia della danza e del costume e della storia dell'arte al grado 9°, l'ufficio di pianista accompagnatore al grado 11°.

Art. 7.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Alla vigilanza disciplinare delle alunne, saranno addette due ispettrici nominate con incarico annuale.

*Identico.*

Ai fini della retribuzione l'incarico di insegnamento di teoria della danza è equiparato al grado VII, quelli della storia della danza e del costume, della storia dell'arte e di ispettrice disciplinare, al grado VIII, l'ufficio di pianista accompagnatore al grado XIX.

## Art. 8.

Il personale del corso di perfezionamento è composto da: un insegnante di composizione della danza classica; un insegnante di composizione del balletto accademico; un insegnante di tecnica della danza; un pianista.

Il personale di cui al comma precedente è scelto tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato, per ogni anno scolastico, secondo le consuetudini vigenti per contratti di tal genere. Al pagamento dei compensi dovuti al predetto personale si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo).

## Art. 9.

La cattedra di composizione della danza comporta un orario settimanale di dodici ore.

Le titolari della tecnica della danza, per esigenze didattiche, sono tenute ad effettuare, oltre il prescritto orario regolamentare di insegnamento di dodici ore, altre dodici ore settimanali, d'obbligo di assistenza, retribuite nella misura stabilita con l'articolo 5 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 595.

Per l'insegnamento della composizione della danza e della tecnica della danza può essere assunta per ciascuna cattedra, in aggiunta alla titolare, una incaricata.

Gli incarichi vengono conferiti dal Ministero della pubblica istruzione su proposta della direttrice dell'Accademia. Le incaricate sono tenute a prestare la loro opera anche in qualità di assistenti e le opere prestate in tale qualità saranno retribuite nella misura prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 595, in proporzione alle ore effettivamente prestate, le quali non potranno superare le dodici settimanali.

Qualora ricorra il caso di prestazione relativa alla sola assistenza l'orario d'obbligo è stabilito in diciotto ore settimanali.

I pianisti accompagnatori sono tenuti a prestare la loro opera per dodici ore settimanali

## Art. 8.

*Identico.*

Il personale di cui al comma precedente è scelto tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tal genere di contratti. Quando la scelta cada sulla direttrice o su insegnanti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale.

In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo).

## Art. 9.

*Identico.*

e su richiesta della direttrice per altre ore, non superiori alle dodici settimanali, retribuite nella misura stabilita con l'articolo 5 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 595.

Il Consiglio di amministrazione può concedere annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio derivanti da eventuali proventi speciali dell'Accademia e subordinatamente all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, al personale direttivo ed insegnante assegni speciali nel caso in cui la direttrice e le insegnanti abbiano svolto insegnamenti non conferiti per incarico o scritturazioni e che richiedano singolare perizia.

#### Art. 10.

Per le spese di fitto dei locali, arredamento, illuminazione, riscaldamento, posta, telefono, cancelleria, personale di servizio e giornaliero e servizi vari, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, viene assegnato all'Accademia di danza un contributo annuo di lire 1.500.000

Per le spese relative al saggio annuale ed alle assegnazioni delle borse di studio stabilite in numero di quindici, complessivamente per i tre anni di corso, per ciascun esercizio finanziario, sarà provveduto con apposite sovvenzioni concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo).

#### Art. 11.

Il Collegio dei professori, presieduto dalla direttrice, è composto dai docenti del corso normale e del corso di perfezionamento.

Esso tratterà i problemi che rivestono un interesse didattico o disciplinare.

*Soppresso.*

#### Art. 9-bis (nuovo).

Per l'espletamento dei servizi di segreteria ed economato sono assegnati all'Accademia dal Ministero della pubblica istruzione due funzionari del ruolo dei segretari dell'Accademia di belle arti ovvero delle Soprintendenze alle antichità e belle arti. Uno di essi avrà l'incarico di economo.

#### Art. 10.

*Identico.*

#### Art. 11.

*Identico.*



Gli altri problemi saranno esaminati, sotto la presidenza della direttrice, dai Consigli dei professori distintamente per il corso normale ed il corso di perfezionamento.

Art. 12.

È fatto obbligo a tutte le allieve dei corsi normali dell'Accademia nazionale di danza di frequentare scuole medie inferiori o superiori.

Le giovanette che già frequentano scuole pubbliche o pareggiate, o che studiano privatamente possono ottenere l'iscrizione ad anni successivi al 1° a seconda degli anni di scuola media già superati.

Presso tali scuole esse saranno esentate dalla frequenza dei corsi di educazione fisica e dai relativi esami.

Presso l'Accademia nazionale di danza vengono impartite lezioni delle seguenti materie artistiche e culturali:

*Corso normale* (otto anni).

Inferiore (3 anni);  
tecnica della danza.

Medio (3 anni):  
tecnica della danza;  
composizione della danza;  
soffeggio;  
storia dell'arte, 5° e 6° anno;  
storia della musica, 5° e 6° anno.

Superiore (2 anni):  
tecnica della danza;  
composizione della danza;  
teoria della danza;  
storia dell'arte;  
storia della musica;  
soffeggio.

*Corso di perfezionamento* (tre anni).

Tecnica della danza.  
Composizione della danza.  
Teoria della danza.  
Storia dell'arte.  
Storia della musica.  
Storia della danza e del costume.  
Pianoforte (facoltativo).

Art. 12.

*Identico.*

## Art. 13.

Spetta al Ministro per la pubblica istruzione stabilire gli orari dei corsi, i programmi degli esami che occorre superare per l'ammissione all'Accademia nonché di quelli finali del corso normale e del corso di perfezionamento a norma delle disposizioni vigenti.

## Art. 14.

Le tasse scolastiche del corso normale della Accademia nazionale di danza e del relativo corso di perfezionamento saranno determinate con legge a parte. Esse saranno versate all'Era-rio secondo le norme vigenti per gli Istituti di istruzione artistica.

L'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche per i corsi normali è regolato dalle norme vigenti in materia. Gli allievi di nazionalità straniera sono tenuti al pagamento delle tasse.

## Art. 15.

Nessuna scuola di danza o di ballo, all'infuori di quelle governative, può assumere o conservare la denominazione di Accademia.

## Art. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, potranno essere pareggiate all'Accademia nazionale di danza le scuole di danza che si conformeranno sostanzialmente, per l'insegnamento delle varie discipline, per la durata dei corsi e per l'ordinamento interno, a quanto è prescritto per l'Accademia nazionale di danza.

I diplomi e gli attestati rilasciati da tali scuole saranno parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza.

Un'apposita Commissione ministeriale, composta di tre membri, uno dei quali scelto tra il personale artistico dell'Accademia nazionale di danza procederà all'accertamento dei requisiti voluti per il pareggiamento e delle condizioni degli istituti.

Assisterà la Commissione un funzionario amministrativo addetto ai servizi della Direzione generale delle antichità e belle arti.

## Art. 13.

*Identico.*

## Art. 14.

*Identico.*

## Art. 15.

*Identico.*

## Art. 16.

*Identico.*

Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un commissario di nomina ministeriale.

Le spese di viaggio e le indennità per i commissari e per il funzionario amministrativo di cui ai comma precedenti, determinate in base alle disposizioni vigenti per il similare personale che si reca presso gli istituti musicali pareggiati, graveranno a carico dell'ente che provvede al mantenimento della scuola.

Art. 17.

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per le spese dell'Accademia d'arte drammatica e dell'annessa scuola di danza verrà diminuito della somma a quest'ultima assegnata, la quale sarà devoluta ad altro apposito capitolo intestato all'Accademia nazionale di danza.

Art. 18.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

*Disposizioni transitorie e finali.*

Art. 19.

Nella prima applicazione del presente decreto legislativo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'attuale direttrice incaricata della scuola di danza assume, ad ogni effetto di legge, la qualifica di direttrice di ruolo dell'Accademia di danza ed è inquadrata al posto di grado 5°, gruppo A della annessa tabella organica.

Art. 20.

Rimangono in vigore le disposizioni che non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 17.

*Identico.*

Art. 18.

*Identico.*

Art. 19.

*Identico.*

Art. 20.

*Identico.*

TABELLA.

*Identica.*RUOLO ORGANICO DELL'ACCADEMIA  
NAZIONALE DI DANZA

Numero dei posti 1 - qualifica: direttrice -  
gruppo A, grado 5°.

Numero dei posti 1 - qualifica: insegnante  
di composizione della danza - gruppo A, gra-  
do 7°.

Numero dei posti 2 - qualifica: insegnanti  
di tecnica della danza - gruppo A, grado 8°.